

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 marzo 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 28.

Provvidenze a favore dei nefropatici in trattamento di emodialisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, sull'ordinamento degli uffici. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1987 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1987, n. 31.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1986 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1987, n. 32.

Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1987, n. 33.

Adempimenti conseguenti alla sentenza n. 217/1987 della Corte costituzionale Pag. 15

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1987, n. 27.

Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1987, n. 28.

Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 30.

Modificazioni e integrazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre disposizioni finanziarie Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 28.

Provvidenze a favore dei nefropatici in trattamento di emodialisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 36 del 9 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi e rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare

1. Ai nefropatici sottoposti al trattamento di emodialisi domiciliare di cui alla legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 «Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale» è corrisposto, da parte dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) di residenza, un contributo annuale quale concorso nelle spese connesse all'utilizzazione delle apparecchiature, che non siano già a carico del servizio sanitario nazionale.

2. Il contributo che non può superare l'importo massimo di L. 600.000 per ogni anno di trattamento, è corrisposto sulla base di apposita domanda, dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal responsabile del servizio di emodialisi dell'U.S.L. che ha fornito le apparecchiature attestante la durata del trattamento. Il contributo è proporzionalmente ridotto in relazione ad eventuali interruzioni del trattamento stesso nel corso dell'anno.

3. All'assistito che, in relazione all'installazione delle apparecchiature per l'effettuazione del trattamento di emodialisi domiciliare proceda, previo accertamento della necessità dei lavori da parte dell'U.S.L. alla modificazione di impianti idrici, elettrici e di terra, compete inoltre un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute. Il rimborso è corrisposto dall'U.S.L. a seguito di apposita richiesta dell'assistito corredata da documentazione attestante le spese sostenute.

Art. 2.

Rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi non domiciliare

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto da parte dell'U.S.L. di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica, non consentano l'uso dei mezzi pubblici collettivi è consentita l'utilizzazione di autovetture ad uso privato o di autoambulanze.

3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di apposita richiesta da parte dell'assistito, corredata della documentazione della spesa sostenuta nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma, della prescritta certificazione medica, con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura privata.

5. In quest'ultimo caso deve essere specificato il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale deve essere effettuato il trattamento.

6. Al rimborso provvede l'U.S.L. di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

7. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza non si fa luogo a rimborso. L'utilizzazione di tale mezzo deve tuttavia essere autorizzata dall'U.S.L. di residenza e la certificazione di cui al secondo comma, che ne attesta in particolare l'indispensabilità, è rilasciata da un medico della struttura sanitaria presso la quale deve essere effettuato il trattamento emodialitico.

Art. 3.

Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all'estero

1. Ai nefropatici liguri che, in temporaneo soggiorno in altre regioni effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali in materia effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto da parte dell'U.S.L. di residenza un contributo di L. 120.000 per ogni trattamento effettuato.

2. Il contributo è corrisposto sulla base di richiesta dell'assistito corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese sostenute. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nell'U.S.L. in cui risulti ubicato il comune di temporaneo soggiorno.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 14, 15, 16 della legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 «Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale» sono abrogati.

2. Le restanti disposizioni della citata legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 conservano la loro efficacia in quanto compatibili con la presente legge.

3. Le parole «ente ospedaliero» e «Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero» contenute nella legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 devono intendersi sostituite rispettivamente con «Unità sanitaria locale» e «Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale ripartita tra le UU.SS.LL.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 agosto 1987

p. Il Presidente: VALENZIANO

88R0042

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 29.**Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 sull'ordinamento degli uffici.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 36 del 9 settembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono introdotte le seguenti modifiche alle tabelle «F» e «G» riguardanti «Servizi Regionali» e «Competenze dei Servizi Regionali» allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44:

è istituito il Servizio gabinetto nell'ambito dei servizi del consiglio regionale con le competenze indicate nell'allegata tabella «A»;

è soppresso il Servizio affari giunta e legale;

sono istituiti il Servizio legale e il Servizio affari giunta con le competenze indicate nell'allegata tabella «A».

Art. 2.

1. All'articolo 45, terzo comma, della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 la frase «non può comunque superare il numero di 30» è sostituita dalla frase «non può comunque superare il numero di 27».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 settembre 1987

*p. Il Presidente: VALENZIANO***TABELLA A
(Art. 1)****COMPETENZE DEI SERVIZI REGIONALI****SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE***Servizio Gabinetto*

Competenze: attività di supporto alla posizione istituzionale del presidente del consiglio regionale e relativi rapporti con gli altri organi regionali, con gli Enti Locali, Istituzioni ed Organi dello Stato nonché affari non rientranti nelle specifiche competenze degli altri servizi del consiglio. Rapporti con i presidenti di commissione e i capigruppi consiliari. Rappresentanza e cerimoniale della presidenza, nonché, per quanto di competenza consiliare, patrocinio a manifestazioni ed iniziative varie.

SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE*Servizio affari giunta*

Competenze: rapporti e procedure tra Organi regionali, interrogazioni, interpellanze e mozioni in collegamento con i servizi interessati, programma dei lavori della giunta regionale, affari istituzionali della giunta regionale quale organo collegiale; incombenzi preliminari, assistenza alle sedute della giunta con funzioni di segreteria; verbalizzazione e resoconti dei lavori, incombenzi successivi in ordine alle deliberazioni adottate.

Servizio legale

Competenze: contenzioso civile, tributario, giurisdizionale amministrativo e costituzionale, rapporti con i legali esterni e con l'Avvocatura dello Stato, consulenza giuridico-legale ai servizi regionali, assistenza tecnico-giuridica richiesta nella fase di approntamento di atti e provvedimenti, esame preliminare dei contratti, tenuta del repertorio, registrazione, trascrizione e volturazione.

88R0043**LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 30.****Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1987 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 36 del 9 settembre 1987)**(Omissis).***88R0044****LEGGE REGIONALE 3 novembre 1987, n. 31.****Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1986.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 45 dell'11 novembre 1987)**(Omissis).***88R0045****LEGGE REGIONALE 9 novembre 1987, n. 32.****Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 45 dell'11 novembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Campo di applicazione e periodo di validità*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 stipulato il 12 febbraio 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Le norme della presente legge si applicano, con riferimento alle specificità degli ordinamenti dei singoli Enti, al personale degli Istituti autonomi per le case popolari della provincia di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, all'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo, all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU), agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo aventi sede nella regione Liguria.

Capo II

OCCUPAZIONE

Art. 2.

Piano occupazionale

1. La regione Liguria, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al quarto comma dell'art. 15 un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati e all'analisi delle funzioni ed alla verifica dei carichi di lavoro.

3. L'eventuale modificazione delle tabelle organiche conseguenti a quanto disposto nei commi primo e secondo avverrà con legge regionale.

4. I provvedimenti amministrativi in materia di organizzazione da assumere in applicazione delle norme di legge vigenti devono tendere a:

a) realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

b) attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

c) incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica e a quello da istituire presso la regione Liguria, entro il 31 dicembre 1987.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e le altre a tal fine disposte nel bilancio regionale.

4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite con legge dello Stato, giusto quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e con leggi regionali.

Art. 4.

Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico;
- b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi terzo e quarto;
- c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attinente ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, ha luogo di norma per il reclutamento del personale, dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al terzo comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui all'ottavo comma.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso la commissione giudicatrice integrata da un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.

7. I posti disponibili da mettere a concorso devono di norma essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso.

Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 5:

Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Ai concorsi per posti fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni in profilo professionale omogeneo o di cinque anni in altri profili professionali purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

9. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

10. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

11. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

12. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

13. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

14. La giunta regionale, compatibilmente con la normativa prevista dalla legge regionale, potrà seguire, ove lo ritenga opportuno i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

15. Restano ferme le disposizioni previste per l'accesso alla sesta qualifica funzionale di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 44/84.

16. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore in materia d'accesso le disposizioni contenute negli artt. 6, primo e terzo comma, 7 e 59, primo comma, della legge regionale 44/84 e nei regolamenti degli Enti di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

17. La giunta regionale provvede, su richiesta dell'ufficio di presidenza, alla copertura dei posti vacanti nel contingente organico delle strutture facenti capo al consiglio regionale, individuato con la deliberazione prevista dall'art. 49 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, come modificato dalla presente legge, con le seguenti modalità:

a) con la individuazione nominativa di personale in servizio, di intesa fra giunta regionale ed ufficio di presidenza, entro un mese dalla richiesta;

b) con la assunzione di personale collocato in graduatorie concorsuali aperte, entro due mesi dalla richiesta;

c) con l'esperimento di apposite procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 5.

Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni ad essi delegate.

2. La giunta regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la giunta regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le Organizzazioni sindacali.

4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. La giunta regionale e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro Ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

14. La giunta regionale provvede entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzazione delle mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali.

È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le Organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi non può avere durata superiore ai dodici mesi ed è eventualmente rinnovabile.

22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

Art. 6.

Pari opportunità

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne, all'interno della Regione saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.

2. A tal fine la giunta regionale istituisce, con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali, un comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Capo III

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 7.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività» il cui stanziamento è formato:

a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

b) da un importo pari al valore di diciotto ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto di centoventi ore previsto dall'art. 15;

c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del comma 9 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero di dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. L'utilizzazione del fondo di cui al primo comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. La giunta regionale, attiverà attraverso il servizio organizzativo e formazione nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti con le stesse modalità, si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrcalizzazione di processi di riorganizzazione;

c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi degli enti.

4. In mancanza dell'individuazione degli standard di produttività ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato a partire dall'esercizio finanziario 1987 sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze.

In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere formulati sulla base delle richieste formulate in attuazione degli accordi decentrati già definiti all'entrata in vigore della presente legge.

5. Fermo restando l'approvazione da parte della giunta e dell'ufficio di presidenza dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dai servizi e dalle altre strutture interne la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative e dei progetti sulla base di criteri precedentemente individuati.

6. Tutta la materia della produttività concernente i piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata.

7. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente la giunta regionale effettuerà con le Organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 8.

Progetti pilota

1. La giunta regionale, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanate disposizioni in materia.

Art. 9.

Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. Nell'attuazione dell'ordinamento degli uffici che assumerà come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, saranno attivati sistemi ed indirizzi per:

a) consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 7;

b) sviluppare le attività delle strutture regionali preposte alle analisi dell'organizzazione e dei metodi di lavoro;

c) assicurare la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

d) consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;

e) utilizzare sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;

g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali anche con la attuazione di quanto disposto dall'art. 55 della legge regionale n. 44/84 e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità di alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

Art. 10.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I dirigenti sono inoltre tenuti, a decorrere dal 1° luglio 1987, a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, sono determinati dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, previa contrattazione decentrata.
4. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
5. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero dell'art. 10 della legge n. 44/84 la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:
 - a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
 - b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
 - c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
 - d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
 - e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.
7. La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
 - a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'amministrazione;
 - b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
 - c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
 - d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.
10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.
12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.
13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

Art. 11.

Orario flessibile

1. Le articolazioni dell'orario flessibile, vengono determinate in sede di negoziazione decentrata secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà garantendo comunque al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizioni che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel nono comma del precedente art. 10, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.

8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 12.

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

- a) 5% per la fascia oraria diurna;
- b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
- c) 30% per la fascia festiva notturna.

Le maggiorazioni di cui al precedente capoverso sostituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra indennità di turno.

6. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

7. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

8. Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni verrà appositamente disciplinato con provvedimenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 13.

Part-time

1. I rapporti di lavoro a part-time possono essere costituiti in applicazione delle norme a tale titolo previste.

Art. 14.

Permessi - Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e da domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Art. 15.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le Organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

a) un importo pari a 25 ore annue per dipendente è destinato a spese inerenti l'incremento dell'occupazione mediante eventuale aumento degli organici, giusta quanto disposto dall'art. 2, 2° comma;

b) un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato al capitolo di bilancio per il «fondo di produttività» di cui all'art. 7;

c) un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituenti il salario accessorio.

5. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al quinto comma.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui all'ottavo comma è pari:

a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;

b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto al 156.

11. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 23, 1° comma, della legge regionale n. 44/84.

Art. 16.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Art. 17.

Formazione e aggiornamento professionale

1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

2. Annualmente la Regione e gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, in accordo con le Organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

Limitatamente a profili specifici degli I.A.C.P., i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

Dei programmi e di ogni singola iniziativa adottata ai sensi del presente articolo, la giunta regionale dà formale notizia all'ufficio di presidenza al quale compete, con criterio di proporzionalità, la designazione dei dipendenti in servizio presso le strutture consiliari per la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento del personale.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione.

4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 18.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo resta in vigore la normativa prevista dalla legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

Capo IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

Art. 19.

Livelli di contrattazione

1. Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

b) sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

c) aziendale, con riferimento alle questioni riguardanti l'ente regione e ognuno degli enti di cui al terzo comma dell'art. 1;

d) a livello di decentramento della Regione con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.

3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dalle norme vigenti.

Art. 20.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

a) dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;

b) dell'UPI per le province e loro consorzi;

c) dell'UNCEM per le comunità montane;

d) dell'Union-Camere per le camere di commercio;

e) degli altri enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

b) da una rappresentanza dei titolari dei servizi od uffici ai quali l'accordo si riferisce nominata dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze;

c) da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come indicata nel 1° comma del presente articolo.

3. Gli enti di cui al terzo comma dell'art. 1 procederanno a definire la composizione delle delegazioni con criteri analoghi.

Art. 21.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella dell'accordo di cui all'art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

d) le «pari opportunità»;

e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

Art. 22.

Procedure nel caso di conflitti

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al terzo comma presso il dipartimento della funzione pubblica.

3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto che ai fini di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al terzo comma dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 23.

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge (quadro sul pubblico impiego) 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere agli enti che sono tenuti a comunicarli i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi 1. e 2. dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà sentite le Organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 19 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Art. 24.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, può essere iscritto in bilancio apposito stanziamento.

Art. 25.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

2. La tariffa oraria come sopra determinata si applica anche per la determinazione del compenso per i turni.

Art. 26.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 27.

Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro

1. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

2. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.

3. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

4. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 28.

Trattamento economico

1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella «A».

2. Per il periodo dal 1º gennaio 1986 al 1º gennaio 1988 sono corrisposti ai dipendenti regionali quale aumento annuo lordo della retribuzione tabellare gli importi annui lordi indicati nella tabella «B».

3. Il trattamento tabellare di cui al primo comma del presente articolo per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L. 4.000.000. Tali integrazioni vengono corrisposte con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

dal 1º gennaio 1986 = 30%;

dal 1º gennaio 1987 ulteriore 35%;

dal 1º gennaio 1988 ulteriore 35%.

Al personale della 1ª qualifica dirigenziale l'integrazione di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le indennità di cui all'art. 15 lettere c), d), e), f), e g) della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, nelle misure di seguito indicate:

2ª qualifica 60.000

3ª qualifica 120.000

4ª qualifica 120.000

5ª qualifica 120.000

6ª qualifica 360.000

7ª qualifica 360.000

8ª qualifica 500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1º gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

Art. 29.

Indennità

1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) al personale dell'area di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) l'indennità annua fissa di L. 480.000 per 12 mesi;

b) al personale inquadrato nella 8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa di cui alla legge regionale n. 44/84, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per 12 mesi;

c) al personale inquadrato nella 1ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa per direzione di struttura di L. 3.000.000 per 12 mesi. Al personale inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione per le posizioni previste dalla legge regionale n. 44/84 di L. 4.600.000 per 12 mesi;

d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° o di 1/22° per ogni giornata di assenza dal servizio a seconda che la settimana lavorativa sia articolata in 6 o 5 giornate.

La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzioni previsti dalla legge n. 44/84;

f) l'indennità di rischio di cui all'art. 15, lettera h), della legge regionale n. 44/84 è di L. 240.000 annue per 12 mensilità;

g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 22, 2° comma della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 è elevata a L. 750 orarie.

2. Le indennità di cui all'art. 15 lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 continuano ad essere corrisposte sino al 31 dicembre 1987.

Art. 30.

Scaglionamento degli aumenti e delle indennità

1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 29 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

Art. 31.

Destinazione acconto art. 19 legge regionale 27 agosto 1984, n. 44

1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 19 3° comma della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

Art. 32.

Clausola di garanzia

1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale del presente accordo, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 44/84.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 33.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità di godimento alla data di transito.

Capo VI

DIRIGENZA

Art. 34.

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale n. 44/84.

Art. 35.

Mobilità dei dirigenti

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

Art. 36.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 34 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze provvederanno ad analogha valutazione dei dirigenti di massimo livello. La giunta regionale procederà alle proprie valutazioni sentito il parere dei direttori assistenti generali.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

Art. 37.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione nell'albo ove necessaria.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del sesto comma non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche in riferimento né superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo dal requisito dell'età.

9. Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

10. Le modalità per le assunzioni a contratto sono quelle indicate nel 2° comma dell'art. 60 della legge regionale n. 44/84.

Art. 38.

Contingente della prima qualifica dirigenziale

1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli di organico della seconda qualifica dirigenziale previsti nella legge n. 44/84.

Capo VII

NORME VARIE

Art. 39.

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) VI qualifica, docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) VII qualifica, docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 5 della presente legge.

7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

Primo inquadramento

8. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

9. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente.

In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

10. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

Art. 40.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 41.

Compensi ISTAT

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'amministrazione regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'art. 15.

Art. 42.

Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art. 15.

Art. 43.

Eventi straordinari e calamità naturali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 15.

Art. 44.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

Art. 45.

Trattamento a regime

1. Per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

Art. 46.

Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura della indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro di un importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portata in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 47.

Equo indennizzo

1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 48.

Patrocinio legale

1. La regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 49.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel primo comma dell'art. 28 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i compensi di natura professionale secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Gli importi delle spese, degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore liquidate giudizialmente a favore dell'amministrazione per giudizi che si concludono favorevolmente per l'amministrazione stessa sono versati su apposito c/c della tesoreria regionale e sono ripartiti tra gli avvocati e procuratori legali in servizio presso l'ufficio legale per metà in parti uguali e per metà in proporzione dei rispettivi livelli retributivi.

4. Alla relativa liquidazione si provvede con ordinanza del presidente della giunta in base ai prospetti predisposti dal dirigente del servizio.

Art. 50.

Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore

1. In caso di vacanza o di assenza per aspettativa per cariche pubbliche elettive del titolare del posto di dirigente di servizio o di responsabile di area di studio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

5. Con le stesse modalità e condizioni si procede in caso di vacanza di posti di dirigente d'ufficio.

Art. 51.

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la giunta regionale previa contrattazione decentrata, può organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 dell'art. 7, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Capo VIII

NORME SPECIALI

PER GLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE

Art. 52.

Lavoro straordinario

1. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal sistema di calcolo previste dai rispettivi ordinamenti preesistenti a quello disciplinato dalla presente legge, sono mantenute «ad personam» fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

Art. 53.

Norma di primo inquadramento del personale degli I.A.C.P.

1. In fase di prima applicazione il personale dipendente dagli istituti autonomi case popolari è inquadrato in base alla allegata tabella «C».

2. Al predetto personale compete il trattamento economico previsto nel capo V agli articoli 28, 29, 30, 32 e 33 della presente legge.

3. Le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previste dal precedente accordo per il personale degli I.A.C.P.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli I.A.C.P. l'importo della 14^a mensilità di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale base di cui al C.C.N.L. 83/85 per gli I.A.C.P. depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue conglobata ed incrementata dall'aumento di cui al precedente art. 46 concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

Art. 54.

Rapporto di lavoro stagionale

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Nel caso in cui si rendano vacanti i posti previsti nelle tabelle organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

b) nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

4. Al personale di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

5. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 55.

Mensa

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dell'E.R.S.U. che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

Art. 56.

Retribuzione individuale di anzianità per il personale degli I.A.C.P.

1. Per il personale dipendente dagli I.A.C.P. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.

3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 57.

Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P.

1. Negli Istituti autonomi case popolari vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale.

2. Il contingente organico per ciascun Ente, della prima qualifica dirigenziale, sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità.

3. Con separato provvedimento legislativo sono definiti i criteri per l'eventuale istituzione di posti di seconda qualifica dirigenziale e per la copertura dei relativi posti.

4. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al concorso per la copertura dei posti disponibili alla 2ª qualifica dirigenziale, viene anche computata l'anzianità nella ex 7ª fascia funzionale.

5. L'indennità di coordinamento di cui al 2º comma del presente articolo sarà rissorbitata per effetto o del passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 53, 3º comma, della presente legge.

6. Le declaratorie delle funzioni dirigenziali di cui alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli I.A.C.P. in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.

Art. 58.

Incentivi alla produttività al personale degli I.A.C.P.

1. Al personale degli I.A.C.P. continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli articoli 86 e 87 del contratto di lavoro 83/85, sino al 31 dicembre 1987.

Art. 59.

Arricchimento professionale

1. Il limite massimo annuo dei dipendenti che possono partecipare ai corsi di cui al 2º comma dell'art. 51 della presente legge è del 10% negli enti con 200 dipendenti o meno.

Capo IX

NORME FINALI

Art. 60.

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34

1. Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34 sono aggiunte le seguenti parole: «e dall'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze».

2. Alla lettera i) dell'art. 9 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34 è aggiunto il seguente periodo: «Per il personale in servizio presso il consiglio regionale l'autorizzazione è conferita previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza».

Art. 61.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44

1. Nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 le parole «sentito l'ufficio di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza».

2. Nel primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 le parole «con deliberazione della giunta regionale adottata d'intesa con l'ufficio di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta e, per quanto concerne i servizi del consiglio regionale, dell'ufficio di presidenza».

Art. 62.

Norma finale

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6 e 7 (salvo quanto disposto dall'art. 5, 14º comma della presente legge), 9, 10 (salvo quanto disposto dall'art. 11, 5º comma, della presente legge), 11, 13, 20, 23, 24 e 59 (dal 1º al 6º comma) della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 ed ogni altra norma incompatibile.

Capo X

NORMA FINANZIARIA

Art. 63.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987:

a) prelevamento di L. 5.200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali»;

b) aumento di L. 300.000.000 in termini di competenza di cassa dal cap. 0020 «Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale»;

c) aumento di L. 4.550.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 0200 «Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, C.R.F.P. e Co.Re.Co.»;

d) aumento di L. 150.000.000 in termini di competenza di cassa del cap. 0205 «Compenso per lavoro straordinario prestato dal personale della giunta, C.R.F.P. e Co.Re.Co.»;

e) aumento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 0230 «Spese per partecipazione del personale a convegni, congressi, corsi di formazione e di perfezionamento professionale»;

f) aumento di L. 100.000.000 in termini di competenza di cassa del cap. 0260 «Spesa per la omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 64.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 novembre 1987

MAGNANI

TABELLA A

Qualifiche funzionali	Stipendio annuo lordo
1ª qualifica	3.800.000
2ª qualifica	4.460.000
3ª qualifica	5.000.000
4ª qualifica	5.650.000
5ª qualifica	6.640.000
6ª qualifica	7.500.000
7ª qualifica	8.700.000
8ª qualifica	12.000.000
1ª qualifica dirigenziale	13.900.000
2ª qualifica dirigenziale	17.000.000

Competono inoltre l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e, se spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

TABELLA B

TRATTAMENTO ECONOMICO

Qualifica	dall'1/1/1986	dall'1/1/1987 (compreso quello del 1986)	dall'1/1/1988 (compreso quello del 1986 e 1987)
1ª	150.000	325.000	500.000
2ª	240.000	520.000	800.000
3ª	294.000	637.000	980.000
4ª	324.000	702.000	1.080.000
5ª	396.000	858.000	1.320.000
6ª	492.000	1.066.000	1.640.000
7ª	582.000	1.261.000	1.940.000
8ª	858.000	1.859.000	2.860.000
1ª dirigenziale	810.000	1.755.000	2.700.000
2ª dirigenziale	900.000	1.950.000	3.000.000

TABELLA C

TABELLA DI EQUIPARAZIONE
PER PRIMO INQUADRAMENTO PERSONALE I.A.C.P.

I.A.C.P.	REGIONE
Portieri e custodi	1ª qualifica funzionale
I fascia funzionale	2ª qualifica funzionale
II fascia funzionale	3ª qualifica funzionale
III fascia funzionale	4ª qualifica funzionale
	5ª qualifica funzionale
IV fascia funzionale	6ª qualifica funzionale
V fascia funzionale	7ª qualifica funzionale
VI fascia funzionale	8ª qualifica funzionale
VII fascia funzionale	1ª qualifica dirigenziale

88R0046

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1987, n. 33.

Adempimenti conseguenti alla sentenza n. 217/1987 della Corte costituzionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 47 del 25 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale bandisce, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 e nell'ambito dei posti disponibili nella dotazione organica di cui alla tabella H allegata alla legge stessa, un concorso riservato a quei dipendenti che avrebbero avuto titolo a partecipare al concorso già indetto con deliberazione n. 7413 del 27 dicembre 1984 e che non hanno potuto farlo per la ritardata applicazione della legge regionale approvata il 25 luglio e il 26 settembre 1984 e promulgata il 26 giugno 1987 a seguito della sentenza n. 217/87 della Corte costituzionale che respingeva la questione di legittimità promossa a suo tempo dal Governo.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 novembre 1987

MAGNANI

88R0047

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1987, n. 27.

Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 53 straord. del 26 novembre 1987)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1981, N. 17

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le società di cui al numero 2) del precedente comma, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all'art. 5, devono dotarsi di un capitale sociale di entità adeguata all'attività da svolgere, essere costituite per una durata non inferiore a dieci anni e lo statuto deve prevedere il voto pro capite dei soci.

Le cooperative agricole aventi come oggetto sociale unicamente la gestione di un'impresa agricola, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all'art. 5, devono rispettare le condizioni stabilite dalla commissione C.E.E. ai sensi dell'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 797/85».

Art. 2.

1. All'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:

a) nel caso di imprese agricole singole quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto dell'intervento, è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dal conduttore e dai componenti il suo nucleo familiare;

b) nel caso di società quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto nell'intervento, è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai soci e dai componenti dei rispettivi nuclei familiari».

Art. 3.

1. All'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, dopo il quinto comma è introdotto il seguente:

«Tenuto conto delle disponibilità finanziarie e in riferimento anche a singole zone nonché al tipo di intervento, il piano può prevedere, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 3, la esclusione di determinate categorie di soggetti dai benefici della presente legge.»

Art. 4.

1. All'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, lettera c) del quinto comma è soppressa.

Art. 5.

1. All'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, al settimo comma le parole «tramite il piano di cui all'art. 4, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 4, paragrafo 2)» sono sostituite dalle parole «tramite il piano di cui all'art. 4, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nel primo comma o, se più favorevoli, dall'art. 4, paragrafo 2)».

Art. 6.

1. All'art. 9, secondo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, la parola «a garanzia dei mutui agevolati» sono sostituite dalle parole «a garanzia dei mutui».

Art. 7.

1. All'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le domande di cui ai commi precedenti possono essere ammesse a finanziamento, anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all'art. 3 e dei limiti di cui all'art. 5, già nell'anno di presentazione in caso di calamità naturali o sinistri, nei casi di comprovata necessità a seguito del verificarsi di eventi o fatti eccezionali, nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di ingiunzione dell'autorità sanitaria competente nonché in caso di risanamento di allevamenti o colture resosi necessario a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità competente.»

Art. 8.

1. All'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il nono comma è sostituito dal seguente:

«Le istanze e i piani di miglioramento materiale che non sono stati accolti per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono, a richiesta degli interessati, essere riconsiderate negli anni successivi purché gli investimenti non siano già stati effettuati.»

Art. 9.

1. Al primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è aggiunta la seguente frase: «Le domande di contributo relative alle predette varianti possono essere presentate anche in deroga ai termini previsti dall'art. 10 e possono essere finanziate già nell'anno di presentazione.»

Art. 10.

1. All'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«L'esecuzione di opere e di lavori e le relative forniture possono aver luogo anche prima dell'adozione del formale atto di concessione del contributo in conto capitale, purché l'iniziativa abbia ottenuto preventivamente l'approvazione in linea tecnica da parte della giunta provinciale.»

Art. 11.

1. Il quarto comma dell'art. 17 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere e alle iniziative da realizzarsi nelle zone con eccezionali svantaggi pedoclimatici, orografici e socio-strutturali, individuate e delimitate con il piano di cui all'art. 4, la giunta provinciale può determinare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, una riserva delle disponibilità finanziarie, da utilizzarsi entro scadenze prestabilite, sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa.»

Art. 12.

1. All'art. 19 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) limitatamente ai territori con eccezionali svantaggi pedoclimatici, orografici e socio-strutturali, che saranno individuati e delimitati con il piano di cui all'art. 4, l'indennità compensativa di cui agli articoli 17 e 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni, è elevata alla misura massima consentita dal combinato disposto degli articoli 19 e 49 della medesima legge provinciale e non si applica il vincolo di cui al terzo comma del predetto art. 19.»

Art. 13.

1. Al primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, dopo le parole «o di Istituto professionale agrario» sono aggiunte le parole «o di attestato di qualifica professionale agricola equipollente a quello del predetto corso di formazione complementare».

Art. 14.

1. All'art. 28 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di iniziative volte alla ricerca, raccolta e adduzione di acque a scopo irriguo, che rivestono un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone irrigue, il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere elevato sino alla misura massima del 95 per cento.»

Art. 15.

1. All'art. 33 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della selezione genetico-morfologica di equini di razza avellinese, ai gestori di stazioni di monta pubblica può essere concesso un sussidio annuo fino alla misura massima di lire 800.000 per ogni riproduttore maschio.»

Art. 16.

1. L'art. 35 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è abrogato.

Art. 17.

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 37 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

«Le agevolazioni per le iniziative di cui alla lettera *b*) del precedente comma possono essere concesse soltanto ai soggetti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla giunta provinciale, su proposta dall'assessore al quale è affidata la materia della sanità di concerto con l'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

In caso di iniziative rese necessarie a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità sanitaria, i benefici di cui al presente articolo possono essere concessi a tutti gli allevatori interessati che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo e il contributo è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.»

Art. 18.

1. Alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, dopo le parole «volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria» sono aggiunte le parole «e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio».

Art. 19.

1. All'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

«*d*) lo studio e la predisposizione di progetti di massima o esecutivi concernenti opere indicate negli articoli 27 e 28, purché rivestano un particolare interesse per lo sviluppo agricolo di ampi territori. I predetti studi e progetti potranno essere ceduti gratuitamente ai soggetti individuati con i predetti articoli o ad altri enti pubblici, purché s'impegnino alla loro esecuzione;».

Art. 20.

1. All'art. 41, primo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) ai soggetti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 2 per la conduzione delle aziende agricole;».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è abrogato.

Art. 22.

1. Il settimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è abrogato.

Art. 23.

1. Al primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, le parole «previsti dai regolamenti del consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 17 del 5 febbraio 1964, n. 355 del 15 febbraio 1977, n. 1760 del 25 luglio 1978, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone rurali».

Art. 24.

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituiti dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, sono abrogati.

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'art. 52 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è sostituito dal seguente:

«I conduttori delle imprese agricole nelle domande volte a beneficiare delle provvidenze amministrative dalla Provincia in materia di agricoltura, qualora per il loro ottenimento sia prevista l'iscrizione all'albo degli imprenditori di cui al titolo terzo della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni, dovranno fare riferimento ai dati contenuti nella scheda conoscitiva aziendale, di cui all'art. 78 della predetta legge provinciale n. 39, ed ai suoi eventuali aggiornamenti. Lo stesso obbligo vale anche per i richiedenti di provvidenze per le quali non sia prevista l'iscrizione al predetto albo, qualora però i richiedenti risultino già iscritti al predetto albo per altri fini.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE
26 NOVEMBRE 1976, n. 39

Art. 26.

1. All'art. 82 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo dall'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, il decimo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso i C.A.C., ogni cinque anni, dopo la loro nomina procedono alla verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo. A tal fine tutti coloro che risultano iscritti al predetto albo sono

invitati dal direttore dell'E.S.A.T. a produrre, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'aggiornamento della scheda conoscitiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'E.S.A.T. I C.A.C. provvedono alla cancellazione degli iscritti che hanno perduto i requisiti o che non hanno presentato il predetto aggiornamento nei termini previsti.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 AGOSTO 1977, N. 19

Art. 27.

1. Al secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, le parole «non inferiore al 60 per cento» sono sostituite dalle parole «non inferiore al 30 per cento».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 1982, N. 33

Art. 28.

1. All'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.

Art. 29.

1. Alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-bis. — (*Vigilanza*). — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo i dipendenti assegnati al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della giunta provinciale. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti all'attività vivaistica nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture ad essa inerenti.»

Art. 30.

1. Alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-ter. (*Sanzioni*). — 1. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 8;

b) da L. 100.000 a L. 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 9, comma 1.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall'adozione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.»

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 28 DICEMBRE 1984, N. 16

Art. 31.

1. L'art. 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Commissione zootecnica provinciale*). — 1. È istituita la commissione zootecnica provinciale composta da:

a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola con funzioni di vicepresidente;

c) il dirigente del Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) il funzionario responsabile dell'ufficio veterinario provinciale;

e) quattro allevatori designati dalla Federazione provinciale allevatori, di cui almeno uno per ogni razza bovina il cui libro genealogico è funzionante in provincia di Trento;

f) un rappresentante designato dall'ordine dei medici veterinari.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

3. La commissione è nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino a suo rinnovo.

4. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma è nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza del predetto componente effettivo.

5. Gli enti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma debbono comunicare le designazioni dei componenti sia effettivi che supplenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

8. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27.

10. Le direttive della commissione zootecnica provinciale sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 32.

1. L'art. 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Vigilanza*). — 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quanto previsto nei precedenti articoli, sono incaricati del controllo sull'osservanza della

presente legge i dipendenti assegnati al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della giunta provinciale. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti all'attività zootecniche nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre documentazioni previste dalla presente legge.»

Art. 33.

1. Alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, le parole «e 18, quarto comma» sono soppresse.

Art. 34.

1. Dopo il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, è introdotto il seguente nuovo comma:

«Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall'adozione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.»

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 MARZO 1986, N. 9

Art. 35.

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* organizzare attività ricreative e culturali ivi comprese le attività di turismo equestre, utilizzando direttamente beni o dotazioni dell'azienda agricola, purché tale attività sia esercitata congiuntamente a quelle di ospitalità o di ristoro.»

Art. 36.

1. All'art. 4 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, la lettera *b)* del primo comma è sostituita dalla seguente:

«*b)* imprenditori agricoli iscritti alla sezione seconda dell'albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni;»

Art. 37.

1. All'art. 14 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, la lettera *a)* del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«*a)* il titolare dell'autorizzazione abbia perduto i requisiti di cui all'art. 6, lettera *a)*;»

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38.

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, numeri 1) e 2), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, che si trovano in difficoltà finanziaria, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima quindicennale contratti con gli enti ed istituti esercenti il credito agrario per la trasformazione di passività onerose.

2. Le predette passività onerose possono derivare da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purché non assistiti dal concorso finanziario di enti pubblici per un periodo superiore a mesi dodici. Con esclusione delle operazioni di credito agrario di esercizio in natura, e

devono essere connesse con iniziative volte alla formazione, al potenziamento, al consolidamento o al mantenimento delle aziende agricole. Il mutuo a tasso agevolato non può superare di norma l'esposizione debitoria media ponderata dei primi dieci mesi del 1986 delle predette passività onerose, al netto di eventuali rapporti attivi con istituti di credito.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al primo comma non può essere superiore al 70 per cento del tasso di riferimento vigente all'atto del perfezionamento del mutuo nel caso di soggetti di cui al numero 2) dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, al 50 per cento negli altri casi.

4. La durata dei mutui agevolati e la misura del concorso nel pagamento degli interessi sono determinate in funzione del livello di indebitamento presentato dalle aziende, sia in termini assoluti che in rapporto alla produzione realizzata.

5. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni.

7. I mutui agevolati di cui al presente articolo possono beneficiare della garanzia fidejussoria di cui all'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni.

Art. 39.

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, ricomprese nei programmi presentati dai comprensori ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, possono beneficiare dei predetti aiuti anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all'art. 3 della predetta legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

Art. 40.

1. La commissione prevista dall'art. 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni, prosegue le sue attività fino alla nomina della nuova Commissione zootecnica provinciale così come previsto all'art. 31 della presente legge.

2. Le società di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che hanno presentato domanda per l'approvazione di piani di miglioramento materiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare delle provvidenze previste per l'attuazione dei predetti piani purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

3. Le modificazioni introdotte con l'art. 10 della presente legge si applicano anche alle iniziative già attuate o in corso di attuazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché non anteriori al 1° gennaio 1987.

4. Le modificazioni introdotte con l'art. 12 della presente legge si applicano anche alle domande presentate per l'ottenimento della indennità compensativa per l'anno 1987.

5. I giovani che hanno presentato domanda per l'approvazione di un piano di miglioramento materiale e/o per l'ottenimento degli aiuti per il primo insediamento prima dell'entrata in vigore della presente legge possono beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 797/1985 purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ivi compresa quella apportata con l'art. 13 della presente legge.

Art. 41.

1. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative agli interventi organici in materia di agricoltura contenute nella legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo I della presente legge.

2. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla produzione e commercializzazione di materiale vivaistico certificato contenute nel titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo IV della presente legge.

3. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina della riproduzione animale contenute nella legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo V della presente legge.

4. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina dell'agriturismo contenute nella legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, con le modificazioni disposte dal capo VI della presente legge.

Art. 42.

1. Alla concessione dei sussidi previsti dal terzo comma dell'art. 33 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito con l'art. 15 della presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa richiamate con l'art. 7 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6.

2. Per la concessione del concorso di cui all'art. 38 della presente legge si provvederà con successiva legge autorizzativa di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 novembre 1987.

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI

55R0008

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1987, n. 28.

Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 53 straord. del 26 novembre 1987)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, TERZO COMMA, DEL DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1987, N. 8, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120.

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, la provincia autonoma di Trento assicura una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito un grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava, mediante la concessione di una somma una tantum a titolo di intervento assistenziale ai beneficiari individuati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

2. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1985, n. 662; le provvidenze previste dal presente capo sono concesse a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 2.

Beneficiari

1. L'intervento assistenziale è concesso ai superstiti congiunti delle vittime che alla data del 19 luglio 1985 risultavano appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico delle vittime medesime e che dalla perdita di congiunti abbiano subito un grave danno.

2. Agli effetti della presente legge si intendono:

a) per congiunti, i soggetti fra i quali intercorra vincolo di matrimonio ovvero vincolo di parentela fino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado ovvero vincolo di adozione;

b) per nucleo familiare, quello risultante dal certificato di stato famiglia anagrafica riferito alla data del 19 luglio 1985; nel nucleo familiare sono altresì compresi i figli di una vittima eventualmente nati entro il trecentesimo giorno successivo alla medesima data;

c) per grave danno, sia i casi in cui le vittime contribuivano alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare medesimo in misura non inferiore al 10 per cento, sia quelli in cui le stesse contribuivano alla conduzione familiare svolgendo attività casalinga alla data del 19 luglio 1985.

3. Sono altresì beneficiari degli interventi di cui alla presente legge di ascendenti di primo grado e i genitori adottanti delle vittime che alla data del 19 luglio 1985 appartenevano ad altro nucleo familiare anagrafico.

Art. 3.

Misura dell'intervento

1. La determinazione dell'entità della somma da assegnare a ciascun beneficiario appartenente allo stesso nucleo familiare è effettuata sulla base del coefficiente risultante dal rapporto fra la sommatoria dei redditi delle vittime e la sommatoria dei redditi complessivi del nucleo familiare anagrafico.

2. A tale scopo si prendono in considerazione i redditi complessivi lordi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi all'anno 1984; il contributo alla conduzione familiare dell'attività casalinga, da parte di persona deceduta a causa della catastrofe del 19 luglio 1985, limitatamente ad un soggetto per nucleo familiare, è determinato, ai fini del presente capo, in L. 13.822.000 annue salvo che il medesimo soggetto possedesse redditi imponibili in misura superiore a tale importo, nel qual caso si prendono in considerazione esclusivamente i redditi medesimi; gli stessi non sono presi in considerazione qualora il loro ammontare sia inferiore a L. 13.822.000. Nel caso di persone che abbiano svolto la propria attività lavorativa solo in parte negli anni 1984 ovvero 1985, si prendono in considerazione i redditi effettivamente percepiti rispettivamente nel 1984 o nel 1985 se superstiti e il reddito medio mensile moltiplicato per dodici se vittime.

3. Qualora, a seguito della catastrofe, siano scomparsi tutti i percettori di reddito appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico, a ciascun beneficiario del medesimo nucleo si applica un coefficiente pari a 1.

4. A tutti i beneficiari che alla data del 19 luglio 1985 erano minori di anni diciotto, è altresì assegnata, suddivisa in parti uguali fra gli stessi, la somma di L. 1.500.000.000.

5. L'intervento assistenziale è determinato moltiplicando il coefficiente per un importo fisso stabilito dalla giunta provinciale con propria deliberazione entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande. Detto importo fisso è determinato dal rapporto tra la somma di L. 3.500.000.000 e la sommatoria dei coefficienti attribuiti a tutti i beneficiari, ivi compresi i minori di anni diciotto di cui al quarto comma.

6. L'importo di cui al comma precedente è assegnato a ciascun beneficiario appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 5 si applicano, con le modificazioni seguenti, anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2, il calcolo di cui al precedente comma 1 viene effettuato prendendo in considerazione al numeratore la somma convenzionalmente quantificata nella differenza tra l'importo di L. 6.950.000 per ciascun beneficiario e il reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 1984 del medesimo beneficiario, e al denominatore la sommatoria dei redditi del nucleo familiare anagrafico dei beneficiari ivi compresa la somma sopra indicata.

Art. 4.

Procedura e documentazione

1. Gli interventi assistenziali di cui al presente capo sono concessi dalla giunta provinciale su domanda degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'erogazione degli interventi assistenziali, gli interessati dovranno produrre su richiesta della Provincia, qualora questa non ne sia già in possesso, la seguente documentazione:

a) certificato di stato di famiglia anagrafica riferito alla data del 19 luglio 1985;

b) certificato di morte delle vittime;

c) copia conforme della dichiarazione dei redditi rilasciata dai competenti uffici finanziari ovvero dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dalle quali risultino i redditi di tutti gli appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico, ivi comprese le vittime, come previsto dall'art. 3, comma 2.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, dovrà essere presentata altresì la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che l'attività casalinga era svolta alla data del 19 luglio 1985 da uno dei soggetti indicati nel certificato di cui alla lettera a) del precedente secondo comma;

b) certificato dell'atto di nascita dei figli nati entro il trecentesimo giorno successivo al 19 luglio 1985, e il relativo certificato di stato di famiglia anagrafica;

c) certificazione anagrafica atta a comprovare il vincolo di parentela o di adozione con le vittime di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 5.

Revoca dell'intervento

1. Ove sia accertata la difformità tra le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e i dati accertati dai competenti uffici pubblici, si provvede alla revoca o alla riduzione proporzionale dell'intervento; qualora l'intervento sia stato erogato si provvede al recupero dello stesso, o della quota non dovuta, con la maggiorazione degli interessi legali, ai sensi dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Capo II

ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE CONCERNENTE «INTERVENTI PER IL DEFINITIVO RIPRISTINO NEL COMUNE DI TESERO, COLPITO DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985».

Art. 6.

1. Alla legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

articolo 2:

all'ultimo comma sono aggiunte le parole «ivi comprese le spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori, nella misura non superiore al 7 per cento del costo stesso»;

articolo 3:

al primo comma, come modificato dall'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28, le parole «risultante dalla licenza di pubblica sicurezza», sono sostituite dalle parole «risultante dalle relative autorizzazioni all'esercizio o dai provvedimenti di classificazione alberghiera adottati precedentemente alla catastrofe ai sensi delle disposizioni vigenti in materia»;

al quinto comma sono aggiunte le parole «e alle spese per la sostituzione delle attrezzature e degli arredamenti distrutti o resi inservibili, nonché alle spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori nella misura non superiore al 7 per cento del costo

stesso; nel caso di ricostruzione nel territorio del comune di Tesero dell'immobile danneggiato, è autorizzata in via alternativa la concessione di una somma una tantum in misura pari al costo di riparazione di cui sopra, determinato sulla base del relativo computo metrico-estimativo»;

articolo 6:

al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«h) l'eventuale canone per l'affitto di opifici finalizzato alla ripresa dell'attività produttiva, fino al momento della disponibilità degli opifici ricostruiti, per un massimo di quattro anni decorrenti alla data della catastrofe»;

al sesto comma sono aggiunte le seguenti parole «nonché delle spese tecniche relative all'acquisizione della perizia stessa, nella misura non superiore al 5 per cento della somma di cui al precedente comma»;

articolo 8:

al primo comma, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e le spese tecniche per la relativa progettazione nella misura non superiore al 10 per cento della spesa di ripristino»;

al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«e) l'eventuale canone per l'affitto di immobili finalizzato al ripristino dell'attività agricola, fino al momento della disponibilità dei fabbricati ricostruiti, per un massimo di quattro anni decorrenti dalla data della catastrofe»;

all'ottavo comma sono aggiunte le parole «nonché delle spese tecniche relative all'acquisizione della perizia stessa, nella misura non superiore al 5 per cento della somma di cui al precedente comma»;

articolo 10:

al primo comma sono aggiunte le parole «nonché delle spese tecniche relative all'acquisizione della perizia stessa, nella misura non superiore al 5 per cento di detta somma»;

articolo 11:

al primo comma le parole «di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo»;

all'articolo è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. È autorizzata altresì la concessione a favore dei beneficiari di cui ai commi precedenti, di un contributo nella misura massima di L. 5.000.000 e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, per la riparazione dei veicoli di cui ai commi precedenti danneggiati dalla catastrofe oppure a causa delle operazioni di soccorso immediatamente successive alla catastrofe».

2. Ai fini della concessione delle ulteriori provvidenze previste dal presente articolo, si procede d'ufficio fatta salva la facoltà di presentare domanda al comune di Tesero entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i benefici di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10, come modificata dalla presente legge. Le domande già entro i termini presentate in seguito alla catastrofe di Stava per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, sono ammissibili ai benefici di cui alla legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10, salvo l'obbligo per gli interessati contemplati dal quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale medesima di presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cessione di cui al medesimo art. 1, quarto comma.

3. Le modificazioni introdotte con il presente articolo si applicano anche agli interventi già attuati o in corso di attuazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

*Capo III*ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DEL COMUNE DI TESERO
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 7.

Fondo per la promozione delle opere pubbliche

1. Per i fini di cui all'art. 10 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 26, come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, il comune di Tesero è collocato per il triennio 1987-1989 nella terza classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del comma 5 del medesimo art. 10, fermo restando il livello di contribuzione massimo.

Art. 8.

Trasferimenti ordinari a favore del comune di Tesero

1. L'intervento eccezionale disposto dalla legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, in favore del comune di Tesero, in relazione all'evento calamitoso ivi verificatosi il 19 luglio 1985, viene assicurato anche per l'anno 1987.

2. A tal fine la somma da corrispondersi al comune di Tesero ai sensi del secondo comma, lettera a), dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sarà determinata avendo anche riguardo all'assegnazione straordinaria già spettante al predetto comune in base al terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 26.

Capo IV

ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE CONCERNENTE «DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLA PROVINCIA IN RELAZIONE A PUBBLICHE CALAMITÀ» E NORME TRANSITORIE.

Art. 9.

1. Alla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

articolo 1:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si intende per calamità pubblica l'insorgere, sul territorio provinciale, per qualunque causa, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni.»;

articolo 3:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora i fenomeni di cui al comma precedente interessino il demanio o il patrimonio della Provincia o si presentino di notevole estensione, ovvero l'esecuzione delle opere di prevenzione richiede l'impiego di risorse organizzative o cautele eccezionali, la giunta provinciale interviene direttamente.»;

all'articolo sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:

«Fatto salvo il caso di beni di proprietà di comuni, l'onere per la realizzazione dell'intervento è a carico solidalmente di chi abbia la proprietà, il possesso o la detenzione dei beni che hanno dato origine alla situazione stessa.

La Provincia può accettare a copertura degli oneri di cui al comma precedente la cessione a titolo gratuito del bene oggetto delle opere di prevenzione, o di parte di esso. A tal fine il servizio espropriazioni della Provincia determina il valore venale del bene con riferimento alla situazione antecedente l'intervento.

Al recupero delle somme non corrisposte o comunque non coperte ai sensi del comma precedente si provvede con le modalità di cui all'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.».

Art. 10.

Intervento straordinario nel comune di Molina di Ledro

1. La giunta provinciale elabora, approva e realizza un organico progetto di bonifica per rimuovere la situazione di rischio insistente sul compendio immobiliare costituito dagli opifici, dagli uffici e dalle pertinenze già appartenenti all'impresa denominata Collotta & Cis operante nel territorio del comune di Molina di Ledro.

2. Ad integrazione di quanto disposto dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, come introdotti dalla presente legge, la cessione volontaria a titolo gratuito alla Provincia della proprietà dei beni interessati dal progetto di bonifica tiene luogo del rimborso degli oneri conseguenti alla realizzazione del progetto medesimo.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui al capo I della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 6 ed 8, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni, con l'art. 1 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, con l'art. 1 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 e con l'art. 1 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

3. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 17 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

Art. 12.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si fa fronte con la maggiore entrata, di pari importo, derivante dal contributo speciale dello Stato per l'assistenza a favore dei nuclei familiari delle vittime della catastrofe di Stava, di cui all'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. Alla copertura dell'onere di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Sport» allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, come variato con l'art. 6, comma 2, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata — tabella A — per l'esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti variazioni, comportanti un incremento di L. 5.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, ai totali dello stato di previsione:
(Omissis).

2. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni, comportanti un incremento di L. 5.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, ai totali dello stesso stato di previsione:
(Omissis).

3. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale 1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4 modificato con l'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20, sono apportate le variazioni in aumento di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987-1989, di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, modificato con l'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20, le somme di cui all'art. 12, comma 2, sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «formazione», programma «sport», area di intervento «strutture sportive» e la somma di cui al comma 1 del presente articolo è portata in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «oneri non ripartibili», programma «spese diverse».

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 novembre 1987

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI
88R0009

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1° dicembre 1987)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1981, N. 4
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1.

Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4

1. Alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

articolo 4:

al punto 1) del primo comma dell'articolo le parole «Il piano conterrà precise indicazioni territoriali e di settore che tengano conto dei piani di settore nazionali, e sarà opportunamente coordinato con il bilancio della provincia per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dei fondi pubblici e relative destinazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano conterrà criteri per la determinazione delle misure di intervento agevolativo e sarà opportunamente coordinato con il programma di sviluppo provinciale e con il bilancio della provincia.»;

al punto 2) del primo comma dell'articolo è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il progetto di aggiornamento del piano provinciale di politica industriale verrà trasmesso dal presidente della giunta provinciale alla competente commissione legislativa che esprime un parere motivato entro e non oltre trenta giorni dal suo ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale procede agli ulteriori adempimenti di sua competenza.»;

l'ultimo comma è soppresso:

articolo 6:

all'articolo 6, così come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Esso è composto da:

a) l'assessore provinciale competente nella materia dell'industria che lo presiede;

b) due funzionari della provincia esperti in economia aziendale e industriale e un funzionario esperto in programmazione economica, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) cinque componenti, di cui quattro da scegliere fra esperti in materia di economia aziendale e industriale e uno da scegliere fra esperti in materia giuridica, nominati dalla giunta provinciale, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.»;

l'ultimo comma dell'articolo 6, così come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti di cui alla lettera c) del presente articolo possono essere affidati incarichi di consulenza per studi e ricerche connesse all'attuazione della presente legge.»;

articolo 7:

la lettera b) dell'articolo è sostituita dalla seguente:

«b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con riferimento a quanto previsto dal piano provinciale di politica industriale elaborato dalla giunta provinciale per progetti aziendali di entità superiore al lire 500 milioni e per limiti inferiori su richiesta dell'assessore competente nella materia dell'industria.»;

articolo 8:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Valutazione delle domande). — Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno esaminate valutando le conseguenze occupazionali dei programmi di investimento, l'interesse sociale per l'area di insediamento, le caratteristiche tecnico-produttive dei programmi medesimi nonché la redditività dell'iniziativa e la situazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente.»;

articolo 9:

all'ultimo comma, le parole «sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6» sono soppresse;

articolo 10:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Tipi di intervento). — La provincia concede:

a) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo II per imprese che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti;

b) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo III a imprese che realizzino progetti di ristrutturazione o riconversione industriale;

c) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo V, a imprese che concorrano alla risoluzione di problemi di natura occupazionale mediante l'avvio di nuove iniziative o sviluppo di iniziative esistenti entro limiti temporali e territoriali definiti nonché mediante l'avvio di attività sostitutive.»;

articolo 11:

l'ultimo comma dell'articolo è soppresso;

articolo 13:

al primo comma dell'articolo le parole «nella misura del» sono sostituite con le parole «in misura non superiore al»;

articolo 14:

al primo comma dell'articolo le parole «nella misura del» sono sostituite con le parole «in misura non superiore al»;

dopo l'articolo è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 14-bis (Contributi per prestiti obbligazionari). — Per la realizzazione di nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti sono concessi contributi anche a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili in misura non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16. L'entità del prestito obbligazionario non potrà essere superiore, anche in concorrenza con l'eventuale quota di finanziamento agevolato, al 60 per cento e al 50 per cento del costo globale preventivo dell'investimento rispettivamente per le iniziative localizzate nelle aree insufficientemente sviluppate e nel restante territorio.

Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di dieci anni.

Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

Con deliberazione della giunta provinciale saranno stabiliti la misura dell'agevolazione e i requisiti delle emissioni dei prestiti obbligazionari suscettibili di ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo.»;

articolo 15:

al primo comma tra le parole «investimenti» e «relativi» è inserita la parola «fissi»;

il terzo comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

«Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.»;

articolo 19:

il secondo e il terzo comma dell'articolo, così come introdotti rispettivamente dall'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, e dell'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, e il penultimo comma sono soppressi;

articolo 20:

l'articolo è soppresso;

articolo 21:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Tipi di agevolazione*). — Per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale, la provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine o contributi diretti ai sensi dell'art. 35-bis;

b) contributi pluriennali sulla emissione di prestiti obbligazionari.»;

articolo 22:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Limiti di intervento*). — Le quote dei finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi dell'art. 21 non possono superare il 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e di riconversione industriale.

L'entità del finanziamento e del prestito obbligazionario agevolato non può complessivamente superare il costo globale preventivo del progetto di investimento.»;

articolo 23:

al primo comma tra le parole «investimenti» e «relativi» è inserita la parola «fissi»;

articolo 24:

l'articolo è soppresso;

articolo 25:

l'articolo così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, è soppresso;

articolo 26:

l'articolo è soppresso;

articolo 27:

l'articolo così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, è soppresso;

articolo 28:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Il concorso sugli interessi di cui alla lettera a) dell'art. 21, destinato all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito, viene concesso in misura non superiore al 70 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16 e per una durata pari a quella del finanziamento e comunque per una durata non superiore a dieci anni di cui non più di tre anni di preammortamento.»;

articolo 29:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«I contributi previsti alla lettera b) dell'art. 21 sulla emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi in misura non superiore all'80 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 16.»;

articolo 30:

al primo comma le parole «sentito il comitato di cui all'art. 6» sono sopresse;

articolo 31:

al primo comma le parole «dei contributi in conto interessi previsti» sono sostituite dalle parole «del concorso sugli interessi previsto»;

articolo 32:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno da parte dell'istituto finanziatore di trasmettere al servizio della provincia competente nella materia dell'industria, ad istruttoria ultimata, l'estratto della deliberazione relativa alla concessione del finanziamento unitamente ad un apposito modulo notizie predisposto con deliberazione della giunta provinciale.»;

articolo 33:

al primo comma le parole «pervenuta per il tramite degli istituti di credito finanziatori, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6» sono sopresse;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Per i contributi di cui all'art. 14-bis si applicano le disposizioni dell'art. 30.»;

articolo 35:

l'articolo così come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. (*Adempimenti sull'occupazione*). — In relazione alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese industriali che presentino progetti aziendali con previsione di riduzione dei livelli occupazionali sono tenute a presentare copia della documentazione scritta relativa alla intervenuta preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali sul progetto di investimento con particolare riferimento agli effetti occupazionali.

Nei casi di cui la precedente comma, l'adozione da parte della giunta provinciale dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa richiedente e delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative della documentazione attestante l'esito della consultazione sindacale da svolgersi secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal piano provinciale di politica industriale.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione la giunta provinciale adotterà comunque i provvedimenti di competenza.

In relazione alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese industriali che presentino progetti aziendali con previsioni di incremento dei livelli occupazionali sono tenute ad osservare le leggi provinciali in materia di politica del lavoro.»;

articolo 35-bis:

al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «con decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successiva alla data della deliberazione di concessione medesima.»;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contributo è erogato, previo accertamento dell'attuazione degli investimenti, con scadenza semestrale a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.»;

al quarto comma sono sopresse le parole «unitamente all'entità del mutuo agevolato di cui all'art. 25»;

dopo l'articolo è inserito il seguente nuovo capo:

«CAPO V — Provvidenze in materia di nuove iniziative industriali e sviluppo di iniziative industriali esistenti».

Art. 35-ter

Disposizioni generali

Con riferimento ad obiettivi di reindustrializzazione di particolari zone colpite da crisi industriale e al fine di promuovere l'avvio di nuove iniziative industriali e/o lo sviluppo di iniziative industriali esistenti nonché al fine di favorire progetti di attività sostitutive di imprese cessate anche al di fuori delle zone colpite da crisi industriale, la provincia può concedere nelle zone medesime le agevolazioni di cui al presente capo.

Le disposizioni di cui al presente capo possono essere applicate per una durata non superiore a tre anni a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Con deliberazione della giunta provinciale sono individuati i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo nonché le aree cui sono destinati detti interventi.

Per l'istruttoria delle singole domande di concessione delle agevolazioni, per la valutazione tecnico-economico-finanziaria delle stesse nonché per l'accertamento dei programmi di investimento, l'assessore competente nella materia dell'industria, oltre a poter richiedere l'istruttoria degli istituti di credito convenzionati ovvero della Tecnofin trentina s.p.a., può altresì avvalersi per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, della consulenza di uno o più esperti, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale, nelle seguenti materie:

- 1) economia e finanza aziendale;
- 2) marketing;
- 3) organizzazione della produzione e tecnologie;
- 4) diritto.

Le valutazioni formulate dagli esperti di cui al precedente comma sostituiscono a tutti gli effetti le istruttorie tecnico-economico-finanziarie elaborate dagli istituti di credito convenzionati.

La giunta provinciale, nell'ambito delle convenzioni di cui al quarto comma, può prevedere l'utilizzo della consulenza degli esperti di cui al medesimo comma per ulteriori aspetti tecnici comunque connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 35-quater

Spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo comprendono gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti nonché scorte di materie prime e semilavorati adeguati alle caratteristiche del ciclo della lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Rientrano tra le spese ammissibili quelle per investimenti fissi concernenti la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 35-quinquies

Mutui agevolati

Per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente capo con accertata economicità della gestione la provincia metterà a disposizione di istituti di credito convenzionati e della Tecnofin trentina s.p.a. fondi destinati alla concessione di mutui agevolati, il cui ammontare non potrà superare il 50 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.

Per la durata e il tasso d'interesse dei mutui si applica quanto disposto dal secondo comma dell'art. 56, così come modificato dalla presente legge.

I mutui agevolati vengono concessi con l'esclusiva acquisizione delle garanzie rappresentate dai beni aziendali, qualunque sia l'entità cauzionale degli stessi.

Per la gestione dei fondi si applica quanto disposto dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 56, così come modificato dalla presente legge.

I mutui agevolati saranno autorizzati con deliberazione della giunta provinciale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-finanziaria effettuata dall'istituto di credito convenzionato o dalla Tecnofin trentina s.p.a. o dagli esperti di cui all'art. 35-ter. La deliberazione prevederà inoltre le condizioni di concessione e di erogazione dei mutui stessi.

In alternativa all'agevolazione prevista dai commi precedenti, la provincia può concedere, su richiesta delle imprese interessate, contributi pluriennali per una durata non superiore a dieci anni e per una entità non superiore all'80 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 16 vigente all'epoca di presentazione della domanda di agevolazione. Il contributo viene determinato quale differenza tra la rata di ammortamento calcolata a tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a tasso agevolato su un finanziamento teorico di importo non superiore, unitamente all'eventuale quota di mutuo agevolato di cui al presente articolo, al 50 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.

In tal caso la provincia potrà concedere altresì la garanzia fidejussoria per un importo massimo non superiore all'ammontare dei finanziamenti a medio termine concessi da istituti di credito per la realizzazione dei programmi di investimento e per una durata pari a quella del finanziamento, comunque nel limite massimo del 50 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.

Art. 35-sexies

Contributi sugli investimenti

La provincia può concedere contributi in misura non superiore al 25 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 35-ter; in tal caso il contributo è erogato per metà in via anticipata e per metà ad investimenti realizzati.

Art. 35-septies

Contributi per prestiti obbligazionari

La provincia può concedere altresì contributi pluriennali sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili in misura equivalente a quella dei contributi previsti dall'art. 29.

Il contributo nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di dieci anni.

La liquidazione viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario.

L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalle scadenze fissate nel piano di ammortamento del prestito obbligazionario.

Art. 35-octies

Trasferimento di tecnologia

Al fine di agevolare l'acquisizione di brevetti e di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive o di nuovi prodotti ad alta specializzazione tecnologica, la provincia concede un contributo nella misura massima dell'80 per cento dei costi relativi all'acquisizione.

L'acquisto della tecnologia potrà comprendere, oltre al marchio e relativa quota di mercato, i costi relativi all'assistenza tecnica e ad addestramento del personale conseguenti al trasferimento medesimo.

La concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo viene deliberata dalla giunta provinciale sulla base del parere espresso da due esperti del settore nominati dalla giunta provinciale.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo nonché previo impegno dell'impresa beneficiaria di non alienare totalmente o parzialmente o a cedere eventuali diritti di utilizzo della tecnologia oggetto dell'agevolazione provinciale per una durata non inferiore a cinque anni, se non previa autorizzazione della giunta provinciale.

Art. 35-nonies

Interventi per la promozione industriale

La giunta provinciale è autorizzata ad affidare specifici incarichi finalizzati a:

- a) ricerche, indagini, progetti di fattibilità diretti alla promozione sul territorio provinciale di nuove iniziative industriali;
- b) studi, pubblicità, pubblicazioni e convegni diretti ad illustrare la convenienza dell'investimento nel territorio provinciale.;

articolo 39:

al primo comma sono sopresse le parole «sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6»;

articolo 46:

le parole «ai Consorzi di manutenzione o di gestione delle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «, loro Consorzi, Comprensori, Enti pubblici o Società di Servizi a partecipazione pubblica, Consorzi tra imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture stesse.»;

articolo 47:

all'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«In caso di costituzione in società di ditte individuali o trasformazione di società il benessere non necessità, qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'art. 51.»;

articolo 48:

al primo comma sono sopresse le parole «sentito il comitato di cui all'art. 6»;

articolo 51:

al secondo comma le parole «e loro durata minima» sono sopresse; alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale ed organizzativo dell'impresa tendenti ad una migliore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici, la giunta provinciale, su domanda, può valutare l'opportunità di modificare l'impegno sui livelli occupazionali.»;

all'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole:

«Tali obblighi non saranno previsti nei casi in cui l'apprestamento non produca incrementi occupazionali.»;

articolo 52:

al primo comma sono sopresse le parole «ed artigiani»;

al secondo comma le parole «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «in misura non superiore al 50 per cento»;

al quinto comma, così come introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, sono sopresse le parole «ed artigiane»;

all'ultimo comma, così come introdotto dall'art. 5, della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, la parola «capo» è sostituita dalla parola «articolo»;

articolo 53:

all'articolo sono sopresse le parole «ed artigiane»;

articolo 54:

al primo comma le parole «ed artigiane» e «sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6» sono sopresse;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La liquidazione avviene dietro presentazione del contratto di leasing debitamente registrato, di una dichiarazione della società di leasing relativa all'avvenuta consegna dei beni oggetto del contratto di leasing e di una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla presa in carico e messa in funzione dei beni medesimi.»;

al quinto comma dopo la parola «condizioni» sono inserite le parole: «, le caratteristiche»;

dopo l'articolo è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 54-bis. (*Interventi per macchinari ad alta tecnologia*). — La provincia può concedere un contributo sino alla misura massima del 20 per cento per investimenti in macchinari ad alto contenuto tecnologico di entità non superiore al limite stabilito dal piano provinciale di politica industriale.

Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della giunta provinciale ed è erogato previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della stessa con atto di notorietà, di installazione e messa in funzione del macchinario e mantenimento dello stesso in azienda per almeno tre anni nonchè della fattura di acquisto regolarmente quietanzata.»;

capo III - titolo IV:

la denominazione del capo III è modificata in «Interventi per la ricapitalizzazione d'impresa»;

articolo 55:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 55. (*Disposizioni generali*). — In conformità all'obiettivo indicato alla lettera e) dell'art. 2 la provincia può intervenire mediante la concessione di mutui agevolati a favore delle imprese industriali che, al fine di raggiungere le condizioni di idoneità finanziaria prevista dalla presente legge, attuino nuovi apporti di capitale proprio o emettano prestiti obbligazionari.

I criteri applicativi circa le modalità e i limiti di intervento ai sensi del presente capo emanati con deliberazione della giunta provinciale varranno sino all'entrata in vigore del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale.»;

articolo 56:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 56. (*Modalità di intervento*). — I mutui agevolati sono concessi in misura non superiore a quella dell'apporto di capitale realizzato mediante conferimento in denaro o a quella dell'entità dell'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo agevolato non potrà essere inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento e comunque non inferiore al tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica». La durata dei mutui non potrà superare i dieci anni di cui non più di tre di preammortamento.

A tal fine la provincia metterà a disposizione di istituti di credito e della Tecnofin trentina s.p.a. fondi destinati alla concessione di mutui agevolati.

L'amministrazione contabile dei mutui agevolati deve essere regolamentata con apposita convenzione da stipulare con i predetti soggetti.

Le convezioni stabiliranno in particolare modalità per l'effettuazione delle istruttorie tecnico-finanziarie e un termine massimo per il completamento delle istruttorie medesime.

Le convezioni prevederanno anche le commissioni di spettanza dei soggetti mutuanti per l'amministrazione contabile dei fondi.

Le somme derivanti dai rimborsi per capitoli e interessi sui mutui agevolati affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della provincia.»;

dopo l'articolo sono introdotti i seguenti nuovi articoli:

«Art. 56-bis. (*Autorizzazione*). — I mutui agevolati saranno autorizzati con deliberazione della giunta provinciale sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto mutuante o in alternativa degli esperti di cui all'art. 35-ter o dal centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.

La deliberazione prevede inoltre le condizioni di concessione e di erogazione dei mutui stessi.

I mutui agevolati potranno essere autorizzati, in mancanza di sufficienti garanzie nei casi di particolare interesse delle iniziative sotto il profilo economico e/o sociale.

Art. 56-ter

Prestiti obbligazionari

In alternativa alla concessione dei mutui agevolati di cui al primo comma dell'art. 55 la provincia può concedere contributi in misura non superiore al 64 per cento del tasso di riferimento, e comunque il contributo non potrà abbattere il tasso al servizio del prestito obbligazionario al di sotto del tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica», sulla emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili per una entità non superiore a quella dell'apporto di capitale realizzato mediante conferimenti in denaro a fronte della realizzazione di progetti di ricapitalizzazione d'impresa.

Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di dieci anni e decade al momento della conversione delle obbligazioni in azioni.»

articolo 58:

il primo comma, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente nuova lettera:

«m) ogni altra attività in grado di realizzare le finalità di cui al presente titolo.»;

articolo 60:

la lettera b) dell'articolo è sostituita dalla seguente:

«b) contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa derivante dalla gestione del programma del consorzio o società cooperativa evidenziata nel bilancio di fine esercizio regolarmente approvato secondo modalità e limiti individuati dal piano provinciale di politica industriale, per un periodo massimo di cinque anni;»

articolo 61:

al primo comma le parole «sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6» sono soppresse;

articolo 69:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La giunta provinciale delibera sull'affidamento degli incarichi di ricerca sulla base del parere tecnico espresso da due esperti nello specifico settore nominati dalla giunta provinciale.»;

l'ultimo comma è soppresso;

articolo 70:

al terzo comma sono aggiunte le parole: «ovvero a titolo gratuito a enti pubblici di ricerca con sede nella provincia.»;

articolo 71:

l'articolo è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 71. (*Ricerca tecnologica*). — Per l'attività di ricerca applicata relativamente anche a temi non specificatamente individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 68, la provincia può concedere contributi alle imprese industriali che abbiano comunicato un progetto di ricerca tecnologica.

Il contributo viene concesso nella misura massima del 70 per cento dei costi relativi all'attuazione del progetto di ricerca tecnologica con deliberazione della giunta provinciale, e viene erogato per il 50 per cento in via anticipata mentre la restante quota sarà erogata a conclusione della ricerca.»;

dopo l'articolo è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 71-bis. (*Relazione annuale*). — Nella relazione annuale di cui all'art. 4 la giunta provinciale riferisce altresì sui risultati delle ricerche oggetto di contratti di ricerca ultimati e in corso.»;

articolo 75:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 75. (*Concessione e liquidazione dei contributi*). — La concessione delle agevolazioni previste dal presente capo viene deliberato dalla giunta provinciale, su domanda degli interessati, sulla base di un parere di due esperti nel settore specifico, nominati dalla giunta provinciale.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo nonché previo impegno dell'impresa beneficiaria di non alienare totalmente o parzialmente o a cedere eventuali diritti di utilizzazione della tecnologia oggetto di agevolazione provinciale, per una durata non inferiore a cinque anni, se non previa autorizzazione della giunta provinciale.»;

articolo 79:

il secondo e il terzo comma dell'articolo sono sostituiti dal seguente:

«Le domande di agevolazione dovranno essere accompagnate dalle informazioni relative all'andamento produttivo, occupazionale, alla situazione economico-finanziaria e agli eventuali programmi di investimento riferiti all'impresa nel suo complesso e all'eventuale gruppo di appartenenza.»;

articolo 80:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (*Adempimenti delle imprese*). — Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, le imprese richiedenti devono presentare:

a) una dichiarazione impegnativa in ordine all'accettazione dei necessari controlli da parte del servizio competente relativamente alle agevolazioni concesse;

b) una dichiarazione impegnativa in ordine all'applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed alla garanzia delle libertà sindacali nonché all'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;

c) una dichiarazione di non aver presentato sulla medesima operazione domande di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento statale.»;

articolo 81:

l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 81. (*Controlli*). — Le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dai capi II, III e V del titolo II, dell'art. 35-bis, dal capo III del titolo IV e dal capo II del titolo VII dovranno presentare, ad investimento ultimato, una relazione predisposta da esperti, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale, sulla realizzazione dei progetti con particolare riferimento agli effetti prodotti dall'intervento agevolato sulla situazione economico-finanziaria e occupazionale dell'azienda.»;

articolo 82:

dopo l'articolo è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 82-bis. (*Attualizzazione contributi pluriennali*). — In alternativa ai contributi pluriennali previsti dagli articoli 13, 14, 14-bis, 28, 29, 35-bis, 35 *quinquies* - penultimo comma, 52 e 53, la provincia può concedere un contributo determinato in misura pari all'attualizzazione al tasso di riferimento, vigente al momento della domanda, del contributo di cui ai citati articoli.

La giunta provinciale con propria deliberazione individua criteri e indirizzi per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.»;

articolo 85:

l'ultimo comma dell'articolo è soppresso.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale
16 agosto 1983, n. 26*

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Al fine di favorire la realizzazione di iniziative di incremento, ristrutturazione e riconversione industriale per il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva industriale trentina secondo gli obiettivi della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la giunta provinciale è autorizzata ad acquistare o ad assegnare, mediante apposite convenzioni, somme ai comuni e allo Tecnofin strutture s.p.a., società costituita dalla Tecnofin trentina s.p.a., per l'acquisto di immobili e relative pertinenze dismessi da imprese industriali, per essere destinati a scopi di carattere produttivo, sentita in via preventiva la giunta provinciale in ordine all'utilizzo dei medesimi.»

2. Il quarto e il quinto comma dell'art. 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, così come introdotti dall'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«Per i medesimi fini di cui al presente articolo la giunta provinciale è inoltre autorizzata a cedere gratuitamente aree industriali e/o assegnare somme alla Tecnofin strutture s.p.a. per l'acquisto di aree o strutture esistenti nonchè per la realizzazione di strutture immobiliari da destinare ad attività produttive, previa stipula di apposita convenzione che dovrà prevedere modalità e tempi di utilizzazione delle somme erogate e delle strutture immobiliari realizzate.

Nei casi di alienazione delle strutture immobiliari e delle relative aree alle imprese interessate da parte della provincia, dei comuni e della Tecnofin strutture s.p.a. si applicano gli articoli 47 e 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modifiche.»

Art. 3.

Servizi collettivi di ristoro

1. Le strutture realizzate dalla provincia ai sensi dell'articolo 3-bis della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, possono essere gratuitamente cedute, unitamente alle attrezzature ivi esistenti, a comprensori, comuni o consorzi di comuni interessati.

2. Le strutture di cui al primo comma dovranno essere utilizzate per i medesimi fini per i quali sono state realizzate, fatta salva l'eventuale modifica di destinazione d'uso su specifica autorizzazione della giunta provinciale.

3. Gli oneri della gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione degli immobili di cui al primo comma, troveranno copertura per i comuni e loro consorzi nell'ambito dei trasferimenti per la finanza locale. Per i comprensori gli oneri della gestione di manutenzione ordinaria troveranno copertura nell'ambito del fondo di cui all'art. 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7; per le spese in conto capitale dei comprensori relative agli immobili di cui al primo comma si applica quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

4. All'art. 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, le parole «personale da utilizzare» sono sostituite con le parole «personale ed altre spese di gestione». Al terzo comma del medesimo articolo tra le parole «necessità di personale» e le parole «in rapporto» sono inserite le parole «ed altre spese di gestione».

5. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme ai comprensori per l'effettuazione di opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di cui al presente articolo nonchè per l'acquisto dei relativi beni mobili ed attrezzature. Per l'erogazione di dette somme si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.

Art. 4.

Disposizioni comuni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige il testo coordinato della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, previa deliberazione della giunta provinciale.

2. Le modifiche di cui al precedente articolo 1 riferite all'art. 15, terzo comma, si applicano trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In relazione alle modificazioni apportate dal precedente art. 1 agli articoli 35 e 80, la giunta provinciale, con le procedure dell'art. 35 così come modificato dal precedente articolo 1, può ripristinare le agevolazioni già concesse eventualmente sospese a far data dalla semestralità successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino all'ultima semestralità originariamente stabilita.

4. Le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente legge all'articolo 35-bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, si applicano anche per l'erogazione dei contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure precedentemente previste.

6. Le domande, presentate ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 19 e ai sensi del capo II del titolo VII della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modifiche, per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al capo III del titolo II della medesima legge provinciale e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere transitate, su specifica richiesta, sul capo V del titolo II della medesima legge provinciale istituito con il precedente articolo 1, mantenendo, ai fini della determinazione delle spese ammissibili, la data di presentazione dell'originaria domanda di agevolazione.

7. La disciplina della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, con le modifiche di cui alla presente legge, si applica per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per le domande di agevolazione già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore, salvo quanto disposto dai commi precedenti.

8. In relazione alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la giunta provinciale provvederà alla nomina del comitato tecnico consultivo nella sua nuova composizione.

9. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 51 si applicano anche alle convenzioni in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Fino all'approvazione del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente aggiornamento di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 5248 del 7 giugno 1985. Fino all'approvazione delle deliberazioni della giunta provinciale e del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale si applicano inoltre le misure di intervento massime previste dalle nuove disposizioni di legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Autorizzazioni di spesa

1. I limiti d'impegno già autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1987, per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 13, 14, 17, 28, 29, 31, 35-bis, 36, 42, 53 e 60, lettera a), della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, sono utilizzabili anche per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 14-bis e 56-ter, introdotti con l'articolo 1 della presente legge.

2. Per la costituzione di fondi per la concessione di mutui agevolati, di cui all'art. 35-quinquies, primo e quarto comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto con l'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 18.000.000.000, da iscriverne negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

3. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 35-quinquies, sesto comma e 35-septies della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotti con l'art. 1 della presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 1997.

4. Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'articolo 35-*quinquies*, ultimo comma, introdotto con l'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti di L. 200.000.000, per la durata di dieci anni, a decorrere dall'anno 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

5. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 35-*sexies*, 35-*octies* e 82-*bis*, con riferimento all'attualizzazione dei contributi pluriennali previsti dall'art. 35-*quinquies*, sesto comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotti con l'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.000.000.000, da iscriverne negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 15.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

6. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per le assegnazioni di somme di cui all'art. 2 e all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 20.200.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per gli «Incentivi per lo sviluppo degli investimenti industriali» nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, come modificato con l'art. 6 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20.

2. Alla copertura dell'onere di L. 25.800.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 per il periodo degli anni 1988-1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «industria», progetto «reindustrializzazione» del bilancio pluriennale 1987-1989, di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni: (*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1987-1989, di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 20, le somme di cui all'art. 6 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma e progetto indicato al comma 2 dello stesso art. 6 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma, area di intervento e progetto nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento e di nuova istituzione sui capitoli indicati al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1987

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI

88R0010

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 30.

Modificazioni e integrazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1° dicembre 1987)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA DI INCENTIVAZIONI PER IL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41

1. All'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«La disposizione del secondo comma del presente articolo non si applica per le ipotesi indicate alla lettera d) dell'art. 11.»

Art. 2.

Intervento straordinario nel settore alberghiero

1. A favore dei titolari degli esercizi alberghieri danneggiati da fenomeni valanghivi a seguito delle partecipazioni nevose verificatesi nella stagione invernale 1986 - 1987, può essere concesso un contributo nella misura non superiore al 50 per cento ed entro un limite di L. 70.000.000 delle spese già sostenute per il ripristino dell'esercizio, ivi compresi anche gli arredamenti e le attrezzature pertinenti.

2. Il contributo è concesso a carico del fondo iscritto al cap. 48255 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1987, dalla giunta provinciale con propria deliberazione con la quale sono stabiliti la misura del contributo stesso e l'entità della spesa ammessa. Gli immobili finanziati ai sensi del presente articolo sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per cinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo. Si applicano le disposizioni dell'art. 17, terzo e quarto comma, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, nonché per la liquidazione del contributo, quelle di cui all'art. 15, secondo comma e 17, primo comma, secondo trattino, della medesima legge.

3. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da un consuntivo finale di spesa e da un certificato del sindaco che attesti che il danneggiamento è avvenuto a causa del fenomeno valanghivo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. L'esclusione delle provvidenze disposta dall'art. 16, comma quinto, della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 non trova applicazione per le domande di contributo presentate, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12.

CAPO II

MODIFICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI A FUNE.

Art. 4.

*Modifica dell'art. 6 della legge provinciale
27 ottobre 1977, n. 26*

1. I commi quinto e sesto dell'art. 6 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, sono abrogati.

2. Al quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, così come modificato dall'articolo 103 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, dopo le parole «formula vigente» sono aggiunte le parole «alla data di presentazione della domanda».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 7 della legge provinciale
27 ottobre 1977, n. 26*

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, è così sostituito:

«La graduatoria per le nuove iniziative viene formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1) la realizzazione d'iniziativa promosse da enti pubblici locali o da società a partecipazione pubblica o a prevalente partecipazione di capitale locale;
- 2) iniziative in zone svantaggiate di cui alla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22;
- 3) impianti innovativi ad alto contenuto tecnologico;
- 4) impianti realizzanti nuovi collegamenti tra aree sciistiche o tra queste e centri turistici.».

Art. 6.

*Modifica dell'art. 8 della legge provinciale
27 ottobre 1977, n. 26*

1. Al secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, è aggiunto il seguente periodo «Nei casi in cui il decreto di liquidazione venga adottato posteriormente al 30 giugno, la prima rata decorrente dal 31 dicembre comprende l'intera annualità.».

Art. 7.

Provvidenze integrative

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, alle iniziative ammesse a contributo sulla medesima legge sull'esercizio finanziario 1986 può essere concessa un'integrazione delle provvidenze assegnate, sino al limite complessivo pari alla misura massima stabilita dall'art. 3 della medesima legge e con riferimento alla spesa già ammessa a contributo.

2. La giunta provinciale provvede a concedere le integrazioni tenuto conto delle priorità stabilite dall'art. 7, secondo comma della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 così modificato dall'articolo 5 della presente legge. La liquidazione dell'integrazione è subordinata alla liquidazione del contributo già concesso. Si applicano anche per le integrazioni le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 27 ottobre 1977 n. 26.

3. La giunta provinciale stabilisce la quota degli stanziamenti del bilancio 1987 da riservare agli interventi di cui al presente articolo.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Disposizione transitoria relativa alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella Provincia autonoma di Trento».

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assumere le spese per le iniziative di cui all'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, realizzate entro il termine previsto dall'art. 78, comma 1, punto 1), lettera a) della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1987

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI
88R0011

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchioso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ Rieti
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria «ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ S. DEHEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALDA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandia
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Gallimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 85
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grando, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof. SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via doilo Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiolo, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunelli, 5/F - FIRENZE, Libreria Firoia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Beidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Rema, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 397001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 102.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L. 800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riascuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 397001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 65062149 - 85082221